



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CAGLIARI

Circonscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

Organizzazione internazionale del lavoro: conseguenze fiscali e previdenziali

Smart Working internazionale:
problematiche fiscali e previdenziali

Cagliari, 18 NOVEMBRE 2022



Paolo Soro
your duties, our due



Smart Working

NAZIONALE vs INTERNAZIONALE

A) Fisco

[residenza – ritenute – SO – sostituto]



B) Lavoro

[lex loci laboris – rappresentante previdenziale]



Smart Working

RESIDENZA (SOSTITUTO D'IMPOSTA / RITENUTE)

ELEMENTI DA VERIFICARE

- **Residenza fiscale:**

Doppia residenza? Convenzione art. 4 – tie breaker rules

- **Luogo di svolgimento del lavoro:**

Regolamento UE / Trattato Previdenziale / Nessun Trattato

- **Periodo effettivo attività svolta all'estero** (183 gg / anno imposta)



Smart Working

STABILE ORGANIZZAZIONE?

- Attenzione agli adempimenti obbligatori se è configurabile la SO
- Verifica Articolo 5 Convenzione
- Verifica sostanziale attività svolta



Smart Working

LEX LOCI LABORIS

[la legge del luogo di lavoro]

Principio generale che disciplina il lavoro internazionale

Base delle norme da applicare per:

- Retribuzioni
- Istituti contrattuali
- **Previdenza** (UE / Trattati / Paese non convenzionato)
- Foro di competenza



Smart Working

RAPPRESENTANTE / REFERENTE

- Obbligatorio
- Verifica adempimenti pratici Paese per Paese
- Responsabile per Autorità locali
- Accertamento previdenza locale per il dipendente



Analisi normativa fiscale

Il lavoratore resta fiscalmente residente in Italia?



ART. 2 – TUIR:

Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta:

- Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, o
- Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ex art. 43 C.C., o
- Hanno nel territorio dello Stato la residenza ex art. 43 C.C.

Analisi normativa fiscale

Il lavoratore resta fiscalmente residente in Italia?

ART. 23 – TUIR: Territorialità dei redditi

Si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

I redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente



Analisi normativa fiscale

Il lavoratore resta fiscalmente residente in Italia?



Di regola:

- Tassazione residenti = “Worldwide Taxation Principle”
- Tassazione non-residenti = Base Territoriale

Verifica Convenzione contro doppie imposizioni ratificata

Analisi della Convenzione

ART. 4 – MODELLO CONVENZIONALE

Paragrafo 1



Residente di uno Stato contraente è:

«Ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga»

[verifica elementi indiziari]


Analisi della Convenzione

ART. 4 – MODELLO CONVENZIONALE

Paragrafo 1

Elementi indiziari validi:

- Documenti di viaggio da e verso l'Italia
- Spese effettuate in Italia
- Utenze (luce, gas, telefono) che indicano consumi effettuati in Italia
- Autoveicoli / motoveicoli regolarmente operativi in Italia




Analisi della Convenzione

ART. 4 – MODELLO CONVENZIONALE

Paragrafo 1

Elementi indiziari non sufficienti:

- Possesso di immobili in Italia (salvo utenze)
- Possesso di conti correnti italiani (salvo che, dai movimenti, non si evincano operazioni regolarmente eseguite in Italia)
- Possesso di altri investimenti (immobiliari / mobiliari), salvo che si evinca una costante presenza in Italia



Analisi della Convenzione

ART. 4 – MODELLO CONVENZIONALE

Paragrafo 1



Quando il lavoratore si considera residente nel Paese estero?

Quando, in virtù della legislazione di quello specifico Paese, deve essere ivi tassato


Verica legislazione locale

Norma comune: > 6 mesi nello Stato (Svizzera: 3 mesi)

Analisi della Convenzione

ART. 4 – MODELLO CONVENZIONALE

Paragrafo 2 [tie breaker rules]



In caso di conflitto sulla residenza, questa è attribuita nell'ordine:

- Abitazione permanente
- Domicilio (inteso come centro d'affari e di interessi economici e personali)
- Dimora abituale (Paese dove soggiorna abitualmente)
- Cittadinanza
- MAP – Mutual Agreement Procedure

Analisi della Convenzione

Residenza come base di corretta tassazione dei redditi



ART. 15 – PARAGRAFO 1

«I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente

Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato»

Analisi della Convenzione

Residenza come base di corretta tassazione redditi

ART. 15 – PARAGRAFO 2

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) Il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per < 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
- b) Le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
- c) L'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato

Analisi della Convenzione

Attenzione al **periodo dell'anno** ai fini delle diverse legislazioni

A) ITALIA

- Fino al 2 luglio, residenza fiscale tutto l'anno
- Dal 3 luglio, residenza fiscale a decorrere dall'anno seguente

B) Paesi esteri (salvo eccezioni, esempio: Spagna)

- Residenza fiscale dal giorno effettivo dell'anno



Analisi della Convenzione

Attenzione al **periodo dell'anno** ai fini delle diverse legislazioni

SVIZZERA / GERMANIA (Paesi B che fanno eccezione)



La persona fisica che ha trasferito **definitivamente** il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente, cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante, non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio

L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data

Conseguenze norma convenzionale

Giorgio, residente in Italia, è dipendente della GINO SRL e lavora in smart working – Il 31 gennaio è in smart working dal Portogallo

Caso semplice 1:

Iscrizione AIRE; residenza Portogallo; smart working in Portogallo per conto di datore italiano

Caso semplice 2:

Smart working in Portogallo (< 6 mesi); residenza italiana

Caso complesso (maggiormente ricorrente):

Giorgio non si è iscritto all'AIRE e non sa di aver maturato residenza fiscale portoghese

Conseguenze norma convenzionale

Caso semplice 1:

Iscrizione AIRE; residenza Portogallo; smart working in Portogallo per conto di datore italiano



Giorgio è residente in Portogallo!

Si applica paragrafo 1 (I periodo), articolo 15, Convenzione

Attività lavorativa svolta in Portogallo da parte di un dipendente che è fiscalmente residente nello stesso Paese

Tassazione esclusiva portoghese

Conseguenze norma convenzionale

Datore di lavoro italiano non effettua ritenute IRPEF italiane

Identificarsi in Portogallo, nominando un proprio rappresentante ed effettuando le ritenute portoghesi

Se Giorgio non ha subito trattenute locali, deve autoliquidare le proprie imposte in sede di dichiarazione dei redditi portoghese

Le ritenute italiane effettuate possono essere oggetto di richiesta di rimborso all'Agenzia delle entrate (no credito imposte estere)

NOTA BENE: VERIFICA ASSENZA STABILE ORGANIZZAZIONE



Conseguenze norma convenzionale

MEMENTO STABILE ORGANIZZAZIONE

L'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività

a) Sede di direzione

b) Succursale

c) Ufficio

d) Officina

e) Laboratorio

Etc...



Conseguenze norma convenzionale

MEMENTO STABILE ORGANIZZAZIONE



Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

- Si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa
- Una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa
- Una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario

Conseguenze norma convenzionale

MEMENTO STABILE ORGANIZZAZIONE

Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato, se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa

No «stabile organizzazione»: Agente, commissionario, mediatore e qualunque altro intermediario che «goda di uno status indipendente»



Conseguenze norma convenzionale

MEMENTO STABILE ORGANIZZAZIONE

Evitare elementi indiziari tipici secondo Commentario OCSE:

- Casa abitazione dipendente a disposizione dell'impresa estera
- Utilizzo continuativo della casa
- Svolgimento attività proprie del core business Casa Madre
- Pagamento affitto / rimborso spese utenze
- Attività da remoto pianificata e non sporadica
- Interesse Casa Madre a condurre attività da remoto
- Altri uffici / sedi a disposizione
- Verifica clausole contrattuali smart working



Conseguenze norma convenzionale

Caso semplice 2:



Si applica il paragrafo 2 – Art. 15: potestà esclusiva italiana

- Ha mantenuto la residenza fiscale italiana a tutti gli effetti, e
- Lavora in smart working dal Portogallo per < di 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- Viene pagato da (o per conto di) SRL ITALIA, che è soggetto italiano, residente in Italia, senza stabile organizzazione, né base fissa, in Portogallo

Conseguenze norma convenzionale

Caso complesso (maggiormente ricorrente):

Giorgio non si è iscritto all'AIRE e non sa di aver acquisito la residenza fiscale portoghese:

Verificare le tie breaker rules per dirimere problema doppia residenza e ingiusta doppia imposizione

In caso contrario:

Giorgio deve versare le imposte in Italia e in Portogallo, ma se la Convenzione prevede la tassazione esclusiva di un solo Stato, non può usare il credito sulle imposte estere pagate

Analisi lavoro e previdenza

Lex Loci Laboris

Un datore di lavoro la cui sede legale o il cui domicilio si trova al di fuori dello Stato estero di competenza, deve comunque adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla locale legislazione applicabile al suo dipendente ivi residente e ivi svolgente la propria attività lavorativa, come se la sede legale o il domicilio del predetto datore di lavoro fossero situati nello Stato estero di competenza

Analisi lavoro e previdenza

Lex Loci Laboris




- I) Nomina rappresentante previdenziale in loco
- II) Adempimenti richiesti dalla legislazione straniera
- III) Contemporaneamente all'apertura della posizione lavorativa e previdenziale estera, viene a cessare quella corrente in Italia relativa al dipendente interessato (non è un distacco)

Analisi lavoro e previdenza

Verifica contratto di lavoro: Italia / estero

- a. Retribuzioni almeno pari a quelle analoghe stabilite nel Paese estero [se stipendi locali inferiori, restano quelli italiani]
- b. Garantire gli altri istituti contrattuali locali
- c. Garantire eventuale contribuzione previdenziale e assicurativa locale [fatto salvo quanto previsto da Regolamenti e Trattati]
- d. Competenza giurisdizionale locale



Analisi lavoro e previdenza

a. Retribuzioni analoghe



D.lgs. 151/2015

Le condizioni di lavoro sono pattuizioni obbligatorie da inserire nel contratto, il quale deve prevedere:

- Trattamento economico e normativo **complessivamente** non inferiore a quello determinato da CCNL triade
- Entità delle prestazioni – in denaro o in natura – connesse allo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro

Analisi lavoro e previdenza


a. Retribuzioni analoghe



- Possibilità di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego
- Assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente
- Tipo di sistemazione logistica
- Misure idonee in materia di sicurezza

Analisi lavoro e previdenza


b. Garantire gli altri istituti contrattuali locali



- Ferie e permessi
 - Festività
 - Malattia e maternità
 - Parità uomo / donna
 - Tutela lavoro minorile
 - Orario di lavoro ordinario / straordinario
- [caso particolare: Svizzera +/- 45 ore]

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica



Normativa differisce in funzione dello Stato presso il quale il dipendente italiano risulta essersi trasferito

- Stato Intra-UE e «convenzionati-UE»
- Stato Extra-UE firmatario di trattato previdenziale/assicurativo con l'Italia
- Stato Extra-UE privo di trattato

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE [Reg. CE 883/2004 e s.m.i.]




Il Regolamento garantisce a lavoratori migranti e loro aventi diritto:

- Cumulo periodi considerati dalle diverse legislazioni per: nascita, conservazione e calcolo del diritto alle prestazioni
- Pagamento prestazioni ai residenti nei territori degli Stati membri
- Parità trattamento lavoratori nazionali ed esteri

[anche Svizzera e Paesi SEE]

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE [Reg. CE 883/2004 e s.m.i.]



- Mantenimento diritti e vantaggi acquisiti
- Pagamento prestazioni nel Paese di residenza, anche se a carico di altro Stato [esportabilità delle prestazioni]
- **Totalizzazione** periodi assicurazione e contribuzione (cumulo periodi maturati nei vari Stati), agli effetti pensionistici

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE [Reg. CE 883/2004 e s.m.i.]



Il Regolamento si applica ai cittadini e residenti di uno Stato membro e ai loro familiari e superstiti


Le persone alle quali si applica il Regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE [Reg. CE 883/2004 e s.m.i.]


Il Regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori:

- *Malattia, maternità e paternità*
- *Invalidità, vecchiaia e superstiti*
- *Infortunio sul lavoro e malattie professionali*
- *Assegni in caso di morte*
- *Disoccupazione e pensionamento anticipato*
- *Prestazioni familiari*



Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE
[Reg. CE 883/2004 e s.m.i.]




Il Regolamento non si applica a:

- *Assistenza sociale e medica*
- *Prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo (vittime di guerra, vittime di reato, vittime di atti terroristici, etc.)*

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE [Reg. CE 883/2004 e s.m.i.]



Determinazione legislazione applicabile:

Una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

[eccezione: Distacco]

Un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE [Reg. CE 883/2004 e s.m.i.]



Determinazione legislazione applicabile:

Qualsiasi altra persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE [Reg. CE 883/2004 e s.m.i.]

La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

- A) Se esercita una **parte sostanziale** (25%) della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza
- B) Se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale il datore di lavoro

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE
[Reg. CE 883/2004 e s.m.i.]

Determinazione legislazione applicabile:

Residenza nel Paese di lavoro subordinato o autonomo?

La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata


Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato Intra-UE / EESSI

Portale EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)

Sistema di inter-scambio elettronico delle informazioni intra-UE:

- Assistenza sanitaria
- Pensioni
- Prestazioni familiari
- Disoccupazione



Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica

Stato Extra-UE firmatario di trattato previdenziale/assicurativo

Verifica singolo trattato (accordo minimo: totalizzazione / IVS)

Previdenza:

Argentina – Australia – Brasile – Canada – Capo Verde – Isole del Canale – Isola di Man – Israele – Messico – Paesi dell'ex-Jugoslavia – Principato di Monaco – Repubblica di Corea – San Marino – Santa Sede – Stati Uniti – Tunisia – Turchia – Uruguay – Venezuela

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica

Stato Extra-UE firmatario di trattato previdenziale/assicurativo

Verificare accordo per evitare «brutte sorprese»

Assicurazione infortuni:


Argentina – Australia – Brasile – Canada – Capo Verde – Isole del Canale – Israele – Paesi dell'ex-Jugoslavia – Principato di Monaco – Repubblica di Corea – San Marino – Santa Sede – Svizzera – Tunisia – Turchia – Uruguay – Venezuela

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica

Stato Extra-UE firmatario di trattato previdenziale/assicurativo

Eccezione:



BREXIT (UK): TCA – Trade and Cooperation Agreement

Riproduce le stesse disposizioni previste dal Reg. CE 883/2004

Analisi lavoro e previdenza

c. Garantire tutela previdenziale e infortunistica: Stato extra-UE non convenzionato

Versamento contribuzione previdenziale e assicurativa locale

No totalizzazione contributiva (Contributi INPS persi, salvo rientro)

Dipendente che arriva a lavorare in Italia dopo aver versato dei contributi in un Paese estero privo di convenzione:

- Possibilità riscatto periodi di lavoro subordinato estero
- Domanda all'INPS e pagamento di quanto all'uopo richiesto

Analisi lavoro e previdenza

d. Competenza giurisdizionale locale



Fattore fondamentale spesso scarsamente considerato

Si applica il diritto del lavoro locale

Foro competente è quello locale

[norma internazionale vieta by-passare con clausola vessatoria]

Incide su datore di lavoro

Analisi lavoro e previdenza

Violazione D.lgs. 104/2022 (recepimento Direttiva UE 2019/1152)

Al lavoratore inviato in un altro Stato, il datore di lavoro comunica per iscritto qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro

Esempio:

- La retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dallo Stato
- La valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione
- Etc...

Analisi lavoro e previdenza

Violazione D.lgs. 104/2022 (recepimento Direttiva UE 2019/1152)

Rientrano tra gli obblighi anche le informazioni fiscali? Sì!

Cambio residenza = Cambio tassazione = Cambio netto ricevuto

Conseguenze negative datore di lavoro:

- Sanzioni per violazione obblighi informativi lavoratore



Casi limite

SRL ITALIA (con unica sede a Torino)

15/12/2020: Assunzione Giovanni (residente a Moncalieri)

Contratto a tempo pieno e indeterminato

12/02/2021: Dipendente inizia lo smart working da Moncalieri

Ipotesi A)

10/07/2021: Giovanni si trasferisce a titolo definitivo ad Amsterdam continuando lo smart working alle dipendenze di SRL ITALIA

Giovanni ha acquisito la residenza fiscale olandese dal 10/07/2021

Casi limite

Agenzia delle entrate: Giovanni è fiscalmente residente in Italia per tutto l'anno d'imposta 2021

Amministrazione olandese: Giovanni è fiscalmente residente nei Paesi Bassi dal 10/07/2021

[nomina rappresentante locale come datore di lavoro olandese]

Giovanni dichiara anche in Italia i redditi percepiti in Olanda per questo secondo periodo dell'anno

[salvo credito d'imposta]

Casi limite

Ipotesi B)

20/04/2021: Giovanni si trasferisce a titolo definitivo ad Amsterdam continuando lo smart working alle dipendenze di SRL ITALIA

Giovanni ha acquisito la residenza fiscale olandese dal 20/04/2021
[nomina rappresentante locale come datore di lavoro olandese]

Giovanni versa le imposte in Olanda

[ordinaria ritenuta del datore di lavoro locale su stipendi olandesi]

Casi limite

Italia: Situazione complessa

Giovanni non è residente in Italia per tutto l'anno 2021

Fino a 20/04/2021: Ritenute italiane ordinarie? Sì!

Convenzione Italia / Paesi Bassi: Non si può applicare

[Persone residenti di uno o di entrambi gli Stati]

Art. 23, DPR 600/1973

“I datori di lavoro che corrispondono somme e valori, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”

Casi limite

Art. 23, comma 1, lettera c) – TUIR

Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:


- I redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Principio di territorialità

La potestà impositiva dello Stato è esercitata solo nel luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa

Casi limite

Problema: Quale ammontare reddituale imponibile in Italia?



Fare riferimento al seguente rapporto:

- Numeratore = Numero giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata svolta nel nostro Paese
- Denominatore = Periodo totale – espresso in giorni – che dà diritto a ottenere la retribuzione

Numero giorni (numeratore / denominatore): criteri omogenei

Casi limite

Numeratore: Periodo effettivo lavoro svolto in Italia al netto di festività, weekend e ferie

Denominatore: Periodo di lavoro totale calcolato sempre al netto di festività, weekend e ferie

[Agenzia delle entrate, Circolare 23 maggio 2017, N. 17/E]

Esempio: Riferimento presenze giornaliere / LUL

SRL ITALIA ricalcola ritenute in sede di conguaglio

Casi limite

Come compilare la CU?

Sezione "Dati Fiscali"

- Punto 1: Totale retribuzione imponibile in Italia
- Punto 6: GG lavoro Italia per detrazione Art. 13, comma 1, TUIR
- Punto 8: Data inizio rapporto di lavoro

Non barrare Punto 10: Lavoratore non in forza al termine dell'anno

Punto 11: Codice 4 (non coincidenza tra giorni di lavoro che danno diritto alle detrazioni ex Art. 13, comma 1, TUIR, e durata del rapporto di lavoro)

Casi limite

Fattispecie esaminata trasparente con residenza fiscale chiara

Casi pratici ricorrenti: residenza fiscale non chiara

Sindacato concernente residenza fiscale non agevole

Interpello? Non è possibile per definire la residenza fiscale

Responsabilità datore di lavoro

Eccezione:

Lavoratore produce specifica certificazione attestante residenza fiscale estera rilasciata da competente Amministrazione Finanziaria Stato interessato (no autocertificazione)



Conclusioni

Conoscere situazione in dettaglio fin dal principio del rapporto

Regole nell'accordo di smart working per delimitarlo

[area geografica, connessione protetta, etc.]

Datori e dipendenti informati su conseguenze smart working estero

Informazioni con mezzi scritti (es: mail)

Possibile violazione doveri informativi datore di lavoro [D.lgs. 104/2022]

Conclusioni

Aziende hanno professionisti diversi: area fisco e area lavoro

Professionista fiscale conosce situazione tardi (dialogo carente)

Professionista lavoro conosce prima mutamento “geografico”

Coinvolgere senza indugio fiscalista cliente per quanto di interesse

Comunicazione deontologicamente corretta per bene cliente

In caso contrario:

Problemi e aggravii economici per cliente e dipendenti



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE !



Paolo Soro

Dottore Commercialista Revisore Legale

Via Giovanni Pascoli, 32/B – 20097 – San Donato Milanese

Via Oslavia, 30 – 00195 – Roma

Via Ada Negri, 10 – 09127 – Cagliari

Tel: +39 339 66 33 707

paolosoro@paolosoro.it paolosoro@pec.paolosoro.it



*your duties,
our due*

www.paolosoro.it

